



Città di Seregno

Ordinanza n. 62/2021

Seregno, 04/03/2021

OGGETTO: DISPOSIZIONI URGENTI PER LA LIMITAZIONE DELLA VENDITA E CONSUMO DI ALCOLICI A TUTELA DELLA SICUREZZA PUBBLICA NEL CENTRO STORICO CITTADINO.

IL SINDACO

PREMESSO che nel centro storico cittadino è costituita una zona a traffico limitato permanente particolarmente estesa e nella quale sono insediate numerose attività commerciali e di somministrazione, che attirano, soprattutto nelle giornate di sabato e domenica, un elevato numero di utenti sia per esigenze commerciali, sia per motivi di intrattenimento e svago;

CONSIDERATO che, in ragione delle limitazioni imposte dai provvedimenti assunti a livello nazionale e regionale, che hanno temporaneamente vietato l'organizzazione di eventi e disposto la sospensione di attività ricettive e di intrattenimento, si è riscontrato un generale incremento degli accessi ai centri cittadini più rilevanti e caratterizzati dalla presenza di aree di socializzazione ed attività commerciali;

RILEVATO che l'elevato numero di utenti che frequentano il centro ha messo in evidenza un incremento significativo di giovani provenienti da diversi comuni, evidenziando un eccessivo consumo di bevande alcoliche da parte di persone che indugiano negli spazi pubblici con l'inevitabile conseguenza del manifestarsi di schiamazzi, tali da turbare la quiete pubblica, e di comportamenti che ledono la civile convivenza e la vivibilità del centro storico;

PRESO ATTO che al consumo di tali bevande consegue l'abbandono nelle strade, piazze, porticati pubblici e di uso pubblico di bottiglie e contenitori in vetro spesso ridotti in frantumi;

CONSIDERATO inoltre che, come risulta dagli interventi effettuati dalle Forze dell'Ordine e dalla Polizia Locale, in più occasioni si sono verificate risse e liti, causate dall'abuso di sostanze alcoliche, aggravati dalla circostanza che i contenitori in vetro utilizzati per il consumo di bevande da asporto, ridotti in frantumi, possono essere utilizzati come potenziali strumenti di offesa;

CONSIDERATO che detta situazione assume proporzioni particolarmente rilevanti nelle ore pomeridiane del sabato e della domenica, oltre alle ore serali e notturne, costituendo seria fonte di pericolo per l'incolumità pubblica, la sicurezza urbana, nonché per il decoro, l'igiene e la normale convivenza dei cittadini, così come rilevato dai numerosi interventi effettuati dalle Forze dell'Ordine e dalla Polizia Locale e come più volte segnalato dai residenti nella zona di cui trattasi;

DATO ATTO che particolare criticità è stata altresì riscontrata in Piazza Vittorio Veneto, che si presenta come piazza chiusa tra gli edifici perimetrali e dove si osserva una concentrazione particolarmente elevata di utenti, che ha dato origine ad episodi scaturiti in atti violenti e risse tra gruppi di ragazzi ivi

Sede legale:

Piazza Martiri della Libertà, 1 - 20831 Seregno MB
tel. +39 0362 263.1 - Fax. +39 0362 263.245
pec: seregno.protocollo@actaliscertymail.it
www.comune.seregno.mb.it

C.F. 00870790151 - P.I. 00698490968

presenti ed intenti a consumare bevande ed alimenti acquistati presso gli esercizi ivi insistenti o immediatamente limitrofi;

RILEVATO che allo scopo di assicurare una corretta convivenza tra funzioni residenziali e libero esercizio delle attività, prevenendo e contrastando ogni fenomeno di illegalità diffusa, di degrado e di allarme sociale, in particolar modo riconducibile al consumo e all'abuso di bevande alcoliche, al Sindaco compete, sulla base delle specifiche realtà riscontrate, l'adozione dei provvedimenti amministrativi necessari per l'applicazione di limitazioni orarie e la disciplina degli spazi pubblici;

RILEVATO che compete al Sindaco, negli ambiti in cui emergano documentate esigenze di tutela, l'adozione dei provvedimenti amministrativi necessari per l'applicazione del divieto di vendita di bevande alcoliche su aree pubbliche o soggette ad uso pubblico in determinate fasce orarie o per l'intero giorno;

DATO ATTO che l'art. 6 commi 2, 2bis e 3 del D.L. 3 agosto 2007 n. 117, conv. in L. 2 ottobre 2007 n. 160 e modificato dalla L. 29 luglio 2010 n. 120, prevede che gli esercizi pubblici di somministrazione e i circoli debbano interrompere la somministrazione e la vendita di bevande alcoliche e superalcoliche dalle ore 03.00 alle ore 06.00 e che gli esercizi di vicinato debbano interrompere la vendita per asporto di bevande alcoliche e superalcoliche dalle ore 24.00 alle ore 6.00, pena l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 5.000 ad € 20.000;

VALUTATO tuttavia che la dimensione dei fenomeni in premessa descritti dimostri l'inefficacia dei divieti già in vigore e richieda un intervento contingibile ed urgente in merito alla vendita per asporto di bevande alcoliche ampliando, per un periodo limitato di tempo, l'estensione oraria del divieto con riferimento ai numerosi esercizi commerciali dell'area, al fine di scongiurare il rischio per la sicurezza urbana onde evitare che si arrivi a più gravi conseguenze;

RITENUTA quindi la necessità di istituire il divieto di vendita per asporto di bevande alcoliche in qualsivoglia recipiente contenute nella fascia oraria serale e notturna dalle ore 17.00 alle ore 06.00 del giorno successivo nelle giornate di sabato e domenica a far data da sabato 06/03/2021 e sino al 30/04/2021;

RITENUTA quindi la necessità di imporre per i titolari degli esercizi di vendita al dettaglio del settore alimentare e delle attività artigianali con attività di vendita al minuto del settore alimentare ubicate nell'intera zona a traffico limitato cittadina e lungo Corso Matteotti il divieto di vendita di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione dalle ore 17.00 alle ore 06.00 del giorno successivo nelle giornate di sabato e domenica a partire da sabato 06/03/2021, nonché il divieto di consumazione di bevande ed alimenti in Piazza Vittorio Veneto nei medesimi giorni dalle ore 15.00 alle ore 18.00, orario in cui interviene, allo stato attuale, il divieto generalizzato di consumo di bevande ed alimenti su aree pubbliche per effetto delle limitazioni imposte con provvedimenti nazionali e regionali per il contenimento del contagio pandemico da Covid-19;

TENUTO CONTO che il provvedimento de quo sarà sottoposto al vaglio del Comitato Provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica già convocato per lunedì 08/03/2021;

RILEVATO infine che nonostante l'effettuazione del servizio di controllo da parte delle Forze di Polizia, la situazione permane critica tanto da rendere improcrastinabile l'emissione di un provvedimento di urgenza in quanto gli strumenti ordinari sono risultati inefficaci;

VISTI l'art. 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e lo Statuto Comunale;

ORDINA

A far data dal 06/03/2021 e sino al 30/04/2021:

1. Nelle giornate di sabato e domenica dalle ore 17.00 alle ore 06.00 del giorno successivo, all'interno della zona a traffico limitato cittadina e lungo Corso Matteotti, è vietata la vendita per asporto di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione e in qualsivoglia recipiente contenute da parte di tutte le attività commerciali specializzate e non (piccole e medie strutture di vendita), esercizi di somministrazione, distributori automatici ed attività artigianali, ivi incluse pizzerie da asporto paninoteche, ristoranti, tavole calde ecc.;
2. dalle ore 15,00 alle ore 18,00 dei giorni di sabato e domenica, è vietato il consumo di bevande ed alimenti in Piazza Vittorio Veneto. Nell'eventuale classificazione di Regione Lombardia in zona gialla, con la riapertura delle attività di somministrazione, il divieto anzidetto deve intendersi per le superfici di Piazza Vittorio Veneto non concesse per l'occupazione suolo pubblico ad esercizi di somministrazione.

AVVERTE

le violazioni della presente ordinanza sono punite ai sensi dell'art. 7 comma 1 bis del D.Lgs 267/2000 da € 25,00 ad € 500,00.

DEMANDA

Alle Forze di Polizia di Stato e Polizia Locale il controllo per l'osservanza della presente ordinanza.



IL SINDACO

Dott. Alberto Rossi